

Sent. 432/24

Rep. 464/24

Liq. CONTROLL. RG. 19/24



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**in nome del popolo italiano**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
XIV sezione civile- sezione fallimentare  
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Stefano Cardinali

Presidente

dott. Vittorio Carlomagno

giudice

dott. ssa Carmen Bifano

giudice rel./est.

pronuncia la seguente

**SENTENZA**

( art 270 CCII)

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di Stefano Scaramuzzo,  
residente a

**Premesso che**

-) Stefano Scaramuzzo, rappresentato e difeso dall'avv. ....  
... ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata  
dei propri beni, allegando

- ✓ di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione  
coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice  
civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo persona  
fisica, dipendente di .....

( cfr doc. 14 della relazione particolareggiata dell'OCC)

e con famiglia a carico composta da coniuge e quattro figli attualmente  
minorenni ( il più grande nato i ;

- ✓ di essere incorso, proprio a causa della riduzione della capacità lavorativa  
., in una situazione di perdurante squilibrio



economico – finanziario, non essendo più riuscito da tale data “ ..ad onorare le rate della cessione del quinto e del finanziamento entrambi sottoscritti nel 2009..” e costituenti “.. suoi unici impegni finanziari” ( cfr pg 6 del ricorso), disponendo di un patrimonio costituito soltanto dal reddito mensile, attualmente dell’importo di circa euro 1600,00 netti in quanto non più comprensivo delle varie indennità previste per i servizi effettivi resi della quota di ½ della proprietà di un immobile ubicato nel Comune di e stimata, a causa dei danni provocati dal terremoto, euro 1250,00 ( metà del valore complessivo di euro 2500,00) e di un’autovettura stimata euro 2.600,00 e ciò a fronte di un esposizione debitoria di euro 151.219,16.

\*\*\*

#### **Considerato in diritto che**

-) nell’ambito del Titolo V del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII), dedicato alla “ *Liquidazione giudiziale*”, il Capo IX disciplina la “ *Liquidazione controllata del sovraindebitato*” , prevedendo all’art 268 che “ *Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*”;

-) l’art 2 CCII definisce alla lett c) “ *«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*” e alla successiva lettera e) “ *«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta...*”.

\*\*\*

#### **Ritenuto che nel caso di specie**

Tribunale di Roma  
XIV sez civile – sezione fallimentare

est: dott. C. Bifano



piano primo all'interno del centro storico del nucleo abitativo di  
ascrivibile alla categoria di "Abitazione di tipo economico",  
dichiarata inagibile e soggetta a provvedimento di sgombero forzato a causa  
dei danneggiamenti strutturali subiti durante gli eventi sismici dell'agosto  
del 2016, stimata euro 1500,00 ( *cf.* stima, doc. 23 del ricorso);

-) sussistano, dunque, i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della  
liquidazione controllata del ricorrente.

\*\*\*

**Ritenuto** che nel caso di specie

-) la previsione, presente nella relazione particolareggiata del gestore della crisi,  
circa i compensi per OCC e liquidatore ( *cf.* ivi pg 13) non appaia corrente con la  
disciplina normativa posta dall'art 275 co 3 e 4 CCII e dal combinato disposto  
degli artt. 18 co 1 e 2, 16 co 4 e 14 co 2 del DM n. 202/2014;

-) infatti, la suddetta previsione di compensi in prededuzione presente nella  
relazione particolareggiata del gestore della crisi, non considera che è il giudice a  
liquidare il compenso del liquidatore, una volta terminata l'esecuzione del  
programma di liquidazione ed approvato il rendiconto ( art 275 co 3 CCII) ed  
inoltre la possibilità che il giudice, non approvato il rendiconto e verificato  
l'inadempimento delle prescrizioni date, addirittura escluda il compenso per il  
liquidatore sostituito ( art 275 co 4 CCII);

-) la suddetta previsione di compensi della relazione particolareggiata dell'OCC ,  
inoltre, non considera che alla stregua dell'art 14 co 2 e 18 co 2 DM n. 202/2014  
il compenso è unitario ed inoltre, in base al combinato disposto degli artt. 18 e 16  
, ridotto rispetto a quello computato ex DM n.30/2012, dal 15 al 40%;

-) in ragione di tali rilievi e a salvaguardia della massa dei creditori del ricorrente,  
sussistano i giustificati motivi ex art 270 co 2 lett.b) CCII per nominare un  
liquidatore diverso dal gestore designato dall'OCC;

**P. Q. M.**

visti gli artt. 2 co 1 lett. d), 268-270 CCII;



- ) questo ufficio sia territorialmente competente *ex art 27 co 3 lett. c)* CCII a decidere l'istanza in esame, avendo il ricorrente dimostrato di essere residente a da un periodo eccedente l'anno antecedente il deposito del ricorso ( *cf*r doc. 3 del procedimento unitario );
- )il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, emergendo dalla documentazione depositata la sua qualità di consumatore ;
- ) l'incapacità del ricorrente di adempiere con regolarità alle obbligazioni di cui è titolare, a prescindere dalla sua eventuale ascrivibilità a mancanza di prudenza e diligenza, non rilevando quest'ultima in questa fase, emerga dalla strutturale insufficienza dell'unica fonte di reddito disponibile, costituita dalla retribuzione da lavoro dipendente, a far fronte alle obbligazioni per prestiti finanziari contratti nel corso del tempo, a sua volta palesata
- dal confronto tra il reddito, ancorchè crescente , indicato nei CUD per gli anni dal 2020 al 2022 ( euro 19.250,00 per il 2020; euro 21.047,72 per il 2021, euro 20.182,21 per il 2022) e l'ammontare complessivo dei residui debiti personali emergente già dalla busta paga relativa a marzo 2023 ( doc. 30 del ricorso) e pari a circa euro 64.000,00;
  - dal confronto tra l'importo netto della busta paga di maggio 2012, pari ad euro 1119,00 e quello della busta paga di marzo 2023, pari invece ad euro 518,00 per effetto delle trattenute mensili per debiti personali, complessivamente dell'importo di euro 821,00;
  - dalla sopravvenuta assegnazione, con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 17 01 2024 ( doc. 33 del ricorso) , di un ulteriore quinto della retribuzione mensile al creditore ..... fino a concorrenza del complessivo importo, comprensivo delle spese del procedimento di esecuzione, di euro 92.117,00;
  - dalla esiguità del patrimonio ulteriore rispetto alla retribuzione da lavoro dipendente, costituito solo dalla proprietà di un'autovettura immatricolata nel 2007 ed acquistata, dunque usata, il 5 05 2022 ( *cf*r certificato PRA, doc. 11 el ricorso), stimata euro 2600,00, e dalla quota indivisa della metà della proprietà di un'unità residenziale di 63mq posta al



**DICHIARA**

aperta la liquidazione controllata dei beni di Stefano Scaramuzzo, residente a

**NOMINA**

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano, cui - *ex art 268 co 4 lett b ) CCII* - è riservata la determinazione del limite entro il quale i crediti retributivi del ricorrente non sono compresi nella liquidazione perché occorrenti al suo mantenimento;

**NOMINA**

liquidatore il dott. Giuseppe Di Martino

**ORDINA**

al debitore entro 7 gg il deposito dell'elenco dei creditori

**ASSEGNA**

ai creditori risultanti dal suddetto elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 gg giorni entro il quale a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, precisando che alla stregua dell'art 10 co 3 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

**ORDINA**

-) la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e l'esecuzione di tale ordine a cura del liquidatore;

**DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore.

**MANDA**

alla cancelleria per la notifica della sentenza al debitore

**ONERA**



R.G. n. 734-1/2024  
Scaramuzzo S

il ricorrente della notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni  
oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma il 3.07.2024

Il giudice relatore  
dott. Carmen Bifano

Il Presidente  
dott. Stefano Cardinali

